

Civile Ord. Sez. 5 Num. 17055 Anno 2020

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 13/08/2020

ORDINANZA

1723
2020

sul ricorso iscritto al n. 18723/2013 R.G. proposto da I&B2 Immobiliare S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Sebastiani n. 31/33, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Chiara Bollini e Piero Villani, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. di Bologna n. 1213/02/2012, depositata il 14 giugno 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 5 marzo 2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;



Lette le requisitorie della Procura Generale nella persona del suo Avvocato Generale Francesco Salzano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato e considerato:

1. che la Commissione Tributaria Centrale sez. di Bologna, in riforma della decisione della Commissione Tributaria di II° grado, respingeva il ricorso promosso da I&B2 Immobiliare S.r.l. avverso un avviso di accertamento che, per quanto rimasto d'interesse, recuperava IVA 1978 in relazione a prestazioni non fatturate;

2. che la Centrale, dopo aver ritenuto prova utilizzabile anche la documentazione bancaria prodotta dall'ufficio, in quanto acquisita dalla GdF <<sulla base di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria>>, osservava che questa documentazione confermava quella contabile rinvenuta presso l'azienda nel corso dell'accesso, con riferimento all'esistenza di conti correnti bancari di cui il legale della contribuente aveva la disponibilità, sui quali erano transitate somme per nominali depositi cauzionali, somme che invece erano state trattenute dalla contribuente senza fatturazione;

3. che la contribuente ricorreva per due motivi, ai quali l'ufficio resisteva con controricorso;

4. che il pubblico ministero chiedeva accogliersi il ricorso;

5. che, con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la contribuente rimproverava la Centrale per aver ritenuto utilizzabili nel processo tributario i documenti bancari acquisiti dalla GdF, con ciò violando l'art. 51, comma 2, n. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, nella formulazione applicabile al momento della notifica dell'avviso eseguita nel 1981, che non consentiva di introdurre nel processo la documentazione bancaria, nemmeno in presenza di autorizzazione ad acquisirla da parte dell'autorità giudiziaria, diversamente da quanto invece successivamente permesso a seguito delle modifiche intervenute con il d.p.r. 15 luglio 1982 n. 463;



6. che, con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis*, la contribuente lamentava che l'amministrazione mai avesse provveduto a depositare l'atto con il quale l'autorità giudiziaria aveva autorizzato la GdF ad acquisire i documenti bancari, senza che però la Centrale avesse <<in alcun modo affrontato la questione>>, con il derivato vizio motivazionale;

7. che, essendo i motivi tra di loro dipendenti, pare opportuno esaminarli congiuntamente;

8. che è senz'altro da condividere quanto rappresentato con il primo motivo, con il quale viene evidenziato, conformemente alla giurisprudenza consolidata in vigore dell'antecedente art. 51, comma 2, n. 5 d.p.r. n. 633 cit., che per gli avvisi notificati in epoca precedente la riforma operata dal d.p.r. n. 463 cit., a protezione del cosiddetto segreto bancario, non era possibile introdurre nel processo tributario la prova documentale reperita presso istituti di credito, anche se quest'ultima fosse stata legittimamente acquisita su disposizione dell'autorità giudiziaria, nel corso di indagini penali (in materia di IVA, v. Cass. sez. trib. n. 17746 del 2006; Cass. sez. trib. n. 7146 del 2001; Cass. sez. I n. 3880 del 2000; Cass. sez. I n. 918 del 1997; Cass. sez. I n. 7901 del 1993; Cass. sez. I n. 7146 del 2001; Cass. sez. I n. 4989 del 1991); che, con ciò, all'evidenza, rimane assorbito il secondo motivo, giacché una volta ritenuto che la documentazione bancaria non costituiva prova lecita, una prova che quindi non avrebbe potuto essere utilizzata in giudizio, rimane irrilevante spiegare per quale ragione la Regionale l'abbia positivamente valutata, pur non essendo stata prodotta l'autorizzazione ad acquisirla; e, questo, anche a prescindere dalla discussione circa l'ammissibilità o meno della censura;

9. che quanto appena osservato, non risolve però ogni questione; vale a riguardo sottolineare, come si è avuta cura di



fare in narrativa, che la Centrale ha espressamente fondato l'accertamento della mancata fatturazione delle prestazioni, sulla contabilità aziendale rinvenuta a seguito dell'accesso, soltanto confermata dalla documentazione bancaria illecitamente introdotta in giudizio; cosicché, in mancanza di specifico motivo di censura in ordine alla valutazione probatoria della contabilità aziendale operata dalla Centrale, cioè in assenza di critica della principale *ratio decidendi* della sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse processuale (Cass. sez. III n. 15350 del 2017; Cass. sez. III n. 11222 del 2017);

10. che le spese del merito devono essere compensate, mentre quelle del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del merito; condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo